

AIPB MONITOR

ITALIA
EUROPA

N°34 - LUGLIO 2026

- | Provvedimenti parlamentari, governativi, regolamentari
- | Consultazioni
- | Eventi



AIPB Monitor Italia Europa

N°34 - Luglio 2026

ITALIA

Provvedimenti in primo piano

DDL RAPPRESENTANZA DI INTERESSI

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha proseguito l'esame in seconda lettura del Ddl Rappresentanza di interessi ([S.1780](#)).

La Commissione ha proceduto a adottare come testo base il disegno di legge S.1780, a prima firma dell'On. Pagano (FI), approvato dall'Aula di Palazzo Montecitorio lo scorso 29 gennaio e volto a disciplinare le modalità di interazione tra i rappresentanti di interessi e le istituzioni pubbliche, stabilendo norme e principi per garantire la trasparenza, la tracciabilità e l'accessibilità delle attività di rappresentanza.

La Commissione ha quindi proceduto a fissare il termine per la presentazione di proposte emendative alle ore 12 di giovedì 9 luglio, alla scadenza del quale sono pervenute circa 130 proposte emendative che comprendono anche 12 proposte provenienti dai partiti di maggioranza che, tra le altre cose, escludono gli ETS dagli obblighi introdotti dal presente provvedimento e raccomandano una formazione per i rappresentanti di interesse.

In merito, inoltre, al prosieguo dell'esame, la Commissione non ha ancora calendarizzato la prossima seduta, in cui verrà svolto con tutta probabilità lo speech di inammissibilità e l'eventuale illustrazione degli emendamenti.

DLGS SISTEMA SANZIONATORIO TUF

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato hanno concluso l'esame del Dlgs sistema sanzionatorio TUF ([Atto n. 384](#)).

Il testo era stato approvato in via preliminare durante la riunione del CdM tenutasi lo scorso 26 febbraio, ed è attuativo dell'articolo 19 – bis della Legge Capitali che ha delegato il Governo alla riforma organica e al riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recate dal TUF.

In particolare, le Commissioni hanno approvato gli schemi di parere favorevoli con osservazioni presentati dai Relatori, Senn. Sisler (Fdl) e Orsomarso (Fdl) e Onn. Dondi (Fdl) e Centemero (Lega), con cui si impegna il Governo, tra le altre, a:

- **Ne bis in idem** – valuti il Governo l'opportunità di intervenire in maniera organica sulla disciplina dei delitti ai sensi degli articoli 184 e 185 del TUF, valorizzando il principio di ne bis in idem attraverso l'individuazione di specifiche soglie che consentano una puntuale delimitazione tra l'area di rilevanza penale e la sfera del corrispondente illecito amministrativo, nonché sulla disciplina dei rapporti tra procedimento sanzionatorio penale e amministrativo, al fine di addivenire ad una revisione complessiva della disciplina sanzionatoria recata dal TUF;

- **Violazioni carattere non rilevante** – valuti il Governo l'opportunità di estendere l'ambito applicativo del nuovo articolo 194-bis.01 in materia di violazioni di carattere non rilevante, eliminando la previsione di cui al comma secondo e non prevedendo, pertanto, un riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria minima sopra la quale le violazioni si considerino in ogni caso rilevanti;
- **Esclusione pubblicazione sanzioni** – valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 195-bis in tema di pubblicazione delle sanzioni, prevedendo che la Banca d'Italia e la Consob possano escludere la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio anche quando ciò sia necessario ad assicurare la proporzionalità rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza, in linea con quanto previsto dalla normativa eurounitaria;
- **Coordinamento disciplina sanzionatoria** – valuti il Governo l'opportunità di coordinare la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal TUF e per la cui applicazione sia richiamato l'articolo 195 del TUF - ivi inclusa quella prevista dal decreto legge 17 marzo 2023, n. 25, dal decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - con le disposizioni di cui ai nuovi articoli 195.1 e 195.2 del TUF, relativi rispettivamente ai principi sulle sanzioni amministrative e al concorso di sanzioni amministrative di competenza della Banca d'Italia e della Consob – anche estendendone l'applicazione;
- **Codice normativo mercati finanziari** – valuti il Governo l'opportunità di procedere alla redazione di un codice normativo dei mercati finanziari, a conclusione dell'importante ciclo riformatore, riorganizzando e sistematizzando tutte le disposizioni del TUF, a beneficio della chiarezza e della semplificazione normativa, ed eliminando le stratificazioni normative susseguitesì, in particolare, per effetto dei recepimenti e delle attuazioni di atti legislativi di fonte europea.

Il testo è stato quindi approvato in esame definitivo nel corso del Consiglio dei Ministri di lunedì 22 giugno.

DLGS CONTRASTO RICICLAGGIO

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di mercoledì 8 luglio il Dlgs Contrasto riciclaggio e finanziamento terrorismo.

Approvato in esame preliminare durante la riunione del CdM di martedì 10 marzo, il provvedimento recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 (VI Direttiva Antiriciclaggio o AMLD6).

In particolare, la normativa AMLD6 si inserisce nel nuovo quadro normativo e istituzionale antiriciclaggio dell'UE che mira a rafforzare l'efficacia, l'armonizzazione e la coerenza dei presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche attraverso il miglioramento della trasparenza sulla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche, trust e istituti specifici. A tal proposito, si dispone un complesso intervento di coordinamento sistematico delle modalità di consultazione delle informazioni e vengono individuate le autorità legittimate all'accesso. In particolare, l'accesso è garantito alle autorità competenti tramite sistemi telematici dedicati che consentono una consultazione immediata e diretta delle informazioni.

Il decreto disciplina, inoltre, l'accesso da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. L'accesso avviene mediante accreditamento presso la Camera di commercio competente ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria. I soggetti obbligati possono designare delegati per la consultazione del registro e sono tenuti a segnalare eventuali incongruenze nei dati sulla titolarità effettiva.

A seguito dell'espressione del parere parlamentare, si segnalano le seguenti modifiche:

- **Articolo 21-bis, lettera d)** – viene consentito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettive anche all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza per finalità di contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali;
- **Articolo 21-bis, comma 3** – viene specificato che le modalità tecniche e operative dell'accesso alle informazioni sulla titolarità sono disciplinate nel rispetto delle misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali e che tali misure comprendono l'indicazione del termine di conservazione dei dati e prevedono il tracciamento delle operazioni eseguite sui dati, nonché l'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e meccanismi di controllo indipendente interno;
- **Articolo 34 – bis** – istituisce presso il Consiglio Nazionale del Notariato un organismo autonomo incaricato della gestione centralizzata dei dati antiriciclaggio raccolti dai notai. In particolare, si stabilisce che i notai trasmettano copie autentiche, informazioni e segnalazioni di operazioni sospette a una banca dati dedicata, che viene analizzata per individuare possibili rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e fornire supporto ai notai nelle valutazioni.
- L'organismo collabora con le autorità competenti, garantendo l'accesso ai dati secondo le modalità previste dalla legge, mentre i notai restano comunque direttamente responsabili del rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Inoltre, l'organismo favorisce lo scambio di informazioni con la UIF mettendo i dati a disposizione delle autorità competenti (MEF, UIF, Guardia di Finanza, DNA e DIA) secondo le modalità previste dalla normativa. Si specifica infine che con decreto del MEF, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentiti il Grante per la protezione dei dati personali, il Consiglio nazionale del notariato e l'ACN, sono definiti i requisiti, le funzioni, la durata dell'incarico, il compenso e le modalità di nomina e revoca del direttore dell'organismo. Lo stesso decreto disciplina, inoltre,
- gli obblighi e le procedure di trasmissione dei documenti da parte dei notai, nonché le modalità con cui le autorità competenti possono accedere ai dati oggetto di analisi.

Le disposizioni entreranno in vigore giovedì 23 luglio ed entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, con decreto del MEF e del MIMIT, saranno aggiornate le specifiche tecniche per le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Consultazioni

CONSOB

La Consob ha avviato una consultazione pubblica su un pacchetto di modifiche ai regolamenti in materia di emittenti, mercati e intermediari, con l'obiettivo di dare attuazione al Listing Act e di coordinare la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto con le recenti innovazioni introdotte nel TUF.

In particolare, l'iniziativa si inserisce nel più ampio processo di riforma dell'ordinamento nazionale e mira a favorire la competitività dei mercati dei capitali, agevolare l'accesso delle imprese al finanziamento e assicurare un elevato livello di tutela degli investitori, in linea con gli standard europei. La consultazione si concentra sui seguenti aspetti:

- **Listing Act** – Le proposte di modifica intervengono su più livelli:
 1. **Aumento soglia controvalore annuale** – La soglia di controvalore annuale entro cui è possibile effettuare offerte al pubblico di prodotti finanziari senza obbligo di prospetto sale da 8 a 12 milioni di euro, mentre resta invariata a 8 milioni la soglia per le offerte pubbliche di acquisto e scambio.
 2. **Ammissione negoziazione strumenti finanziari** – Vengono introdotti criteri più flessibili per l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari con riguardo al requisito del flottante. Cambia, infine, la disciplina della ricerca finanziaria, compresa la regolamentazione della ricerca sponsorizzata dagli emittenti.
- **Opa** – Vengono allineate al Tuf le soglie percentuali che fanno scattare gli obblighi di Opa e i criteri di calcolo del corrispettivo e, inoltre, si adeguano i perimetri della vigilanza Consob e si digitalizza la documentazione d'offerta. Per le operazioni cross-border, la documentazione potrà essere redatta in inglese con una nota di sintesi in italiano, in linea con quanto già previsto per le offerte autorizzate in Italia. Viene, infine, introdotta una nuova esenzione dall'obbligo di Opa per gli aumenti di capitale con conferimenti in natura.

La consultazione resterà fino al 18 luglio. Le osservazioni potranno essere trasmesse secondo le modalità indicate nel documento di consultazione, tramite l'apposito [form](#) disponibile sul sito della Consob.

Link: [Comunicato](#) – [Documento di consultazione](#)

CONSOB

La Consob ha avviato una [consultazione](#) pubblica sulle modifiche al Regolamento Emittenti volte a definire i criteri per individuare la detenzione congiunta delle partecipazioni azionarie ai fini dell'applicazione del meccanismo di whitewash, introdotto dalla riforma del mercato dei capitali per gli emittenti di nuova quotazione e per le PMI che optano per il nuovo regime semplificato. Il documento di consultazione illustra le diverse opzioni regolamentari esaminate e individua come soluzione preferibile un approccio basato su criteri oggettivi e facilmente verificabili.

In particolare:

- **Finalità dell'intervento** – La consultazione è finalizzata a definire, in via regolamentare, i criteri per individuare i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di maggioranza, ai fini dell'applicazione del meccanismo di whitewash previsto dal Testo Unico della Finanza per le deliberazioni degli emittenti di nuova quotazione e delle PMI che adottano il regime semplificato.

- **Meccanismo del whitewash** – La riforma del mercato dei capitali consente agli emittenti di nuova quotazione di escludere il diritto di recesso dei soci anche in caso di modifiche dell'oggetto sociale che alterino significativamente il rischio d'impresa, purché tali deliberazioni siano approvate dalla maggioranza dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza. Un analogo meccanismo è previsto anche per le PMI quotate che scelgono di aderire al nuovo regime.
- **Opzioni regolamentari esaminate** – La Consob, nel documento di consultazione, ha analizzato tre possibili soluzioni per definire la nozione di detenzione congiunta, valutandone gli effetti in termini di certezza del diritto, tutela degli azionisti di minoranza, costi di compliance e semplicità applicativa.
- **Consultazione pubblica** – La consultazione resterà aperta fino al 31 luglio 2026. I soggetti interessati possono trasmettere osservazioni compilando l'apposito formulario disponibile sulla piattaforma SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno, secondo le modalità indicate nel documento di consultazione.

Link: [Comunicato](#)

Eventi

- 14/07/2026 – **Settimo Workshop LTI@UniTO e Banca d'Italia: Long-term investors' trends: theory and practice**. Organizzato dalla Banca d'Italia. ([info](#))
- 16/07/2026 – **ACQUIRE LAB | Private Equity, Value Creation and Industrial Transformation**. Organizzato dalla SDA Bocconi. ([info](#))

UNIONE EUROPEA

Provvedimenti in primo piano

BCE – Annuncio decisioni di politica monetaria

In data 11 giugno, il Consiglio direttivo della BCE [ha annunciato](#) la decisione di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE con l'obiettivo di assicurare che l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% a medio termine. Pertanto, i tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno innalzati rispettivamente al 2,25%, al 2,40% e al 2,65%, con effetto dal 17 giugno 2026.

- **Aggiornamento delle prospettive economiche e di inflazione** – Nello scenario di base delle nuove proiezioni degli esperti dell'Eurosistema, l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 3,0% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2,0% nel 2028. L'inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porterebbe in media al 2,5% nel 2026 e nel 2027 e al 2,2% nel 2028. Rispetto all'esercizio di marzo, la BCE ha corretto al rialzo le proiezioni per l'inflazione del 2026 e del 2027 nello scenario di base, soprattutto a causa della traiettoria più elevata dei prezzi dell'energia, che in certa misura dovrebbero trasmettersi all'inflazione degli alimentari, dei beni e dei servizi. Nello scenario di base la crescita economica raggiungerebbe in media lo 0,8% nel 2026, l'1,2% nel 2027 e l'1,5% nel 2028. Si tratta di una revisione al ribasso per il 2026 e il 2027 che riflette l'impatto più pronunciato della guerra sui mercati delle materie prime, sui redditi reali e sul clima di fiducia.
- **Rischi e incertezza del quadro macroeconomico** – Le prospettive restano incerte, con rischi al rialzo per l'inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica. Le implicazioni complessive della guerra per l'inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell'energia, nonché dalla portata dei suoi effetti indiretti e di secondo impatto. Questa incertezza si riflette anche nell'ampiezza dei valori dell'inflazione e della crescita nei nuovi scenari formulati a scopo illustrativo dagli esperti dell'Eurosistema, che saranno pubblicati unitamente alle proiezioni sul sito Internet della BCE.
- **Programma di acquisto di attività (PAA) e Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP)** – I portafogli del PAA e del PEPP si stanno riducendo a un ritmo misurato e prevedibile, dato che l'Eurosistema non reinveste più il capitale rimborsato sui titoli in scadenza.

ESMA – relazione annuale 2025

Il 12 giugno, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato la propria [relazione annuale per il 2025](#). Il documento riporta le azioni compiute dall'Autorità in merito al rafforzamento dei mercati finanziari, in un contesto di incertezza globale e nel quadro delle iniziative legate all'Unione del risparmio e degli investimenti (Savings and Investments Union, SIU). In particolare, ESMA:

- ha intrapreso azioni relative all'attuazione di vari dossier legislativi, tra cui il Regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR), il Regolamento sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA) e il Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR). Le attività si sono concentrate sul rafforzamento della convergenza della vigilanza, sull'autorizzazione dei fornitori di servizi di cripto-attività, sul potenziamento della resilienza digitale del settore finanziario e sul miglioramento della supervisione delle infrastrutture di compensazione, incluse le controparti centrali di Paesi terzi;

- ha contribuito allo sviluppo della finanza sostenibile, attraverso il rafforzamento delle informative ESG, il contrasto al greenwashing e l'attuazione di nuovi quadri normativi, tra cui il Regolamento sui green bond e quello sui rating ESG. Tra le priorità implementate nel 2025 figurano anche la semplificazione normativa e la riduzione degli oneri amministrativi, con iniziative volte a razionalizzare gli obblighi e facilitare l'accesso degli investitori al dettaglio;
- sul lato dell'innovazione e dell'efficienza dei mercati, ha selezionato i primi fornitori di consolidated tape ai sensi del Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e ha sostenuto il passaggio a un ciclo di regolamento T+1. Parallelamente, ha intensificato il lavoro sulla digitalizzazione, sull'intelligenza artificiale e sulla finanza decentralizzata.

EBA – relazione annuale 2025

Il 15 giugno, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato la propria [relazione annuale per il 2025](#), illustrando le principali attività e i risultati conseguiti nell'attuazione del programma di lavoro annuale. Nel corso del 2025 l'EBA ha concentrato i propri sforzi sul rafforzamento dell'efficienza del quadro normativo europeo e sull'ampliamento delle proprie competenze di vigilanza, con particolare riferimento al Regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA) e al Regolamento sui mercati delle crypto-attività (MiCA).

Tra i principali risultati evidenziati figurano:

- il consolidamento del Single Rulebook europeo, attraverso l'attuazione delle riforme di Basilea III e la semplificazione delle norme in materia di rischio di credito, mercato e operativo;
- la formulazione di 21 raccomandazioni per migliorare l'efficienza del quadro normativo e di vigilanza dell'UE, alcune delle quali saranno implementate nel corso del 2026 senza necessità di interventi legislativi;
- la conferma della solidità del sistema bancario europeo, emersa dallo stress test EBA 2025, che ha mostrato la capacità degli istituti di mantenere livelli patrimoniali superiori ai requisiti minimi anche in scenari particolarmente avversi;
- importanti progressi nella modernizzazione dei dati e nelle analisi sui rischi ESG, con il lancio del nuovo Pillar 3 Data Hub e del primo ESG Risk Dashboard;
- l'assunzione di nuove responsabilità di vigilanza nel settore della finanza digitale, inclusa la supervisione di 19 fornitori ICT critici ai sensi del DORA e la definizione delle procedure di controllo sugli emittenti di token significativi nell'ambito del MiCA;
- il rafforzamento della tutela dei consumatori, attraverso il supporto all'attuazione del Regolamento sui pagamenti istantanei, la pubblicazione del Consumer Trends Report e campagne informative sui rischi connessi alle cryptoattività e alle frodi digitali.

RIS – adozione accordo in trilogia in Commissione ECON

Il 23 giugno, la Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo [ha adottato](#) l'accordo raggiunto in trilogia sul pacchetto RIS (Retail Investment Strategy).

In particolare:

- [L'accordo in trilogia sulla Direttiva RIS](#) è stato adottato con 33 voti a favore, 23 contrari e 2 astenuti;
- [L'accordo in trilogia sul Regolamento PRIIPS](#) è stato adottato con 33 voti a favore, 21 contrari e 4 astenuti.

Quanto ai next steps, i due testi dovranno essere sottoposti al voto della plenaria del Parlamento europeo per la ratifica definitiva e la conclusione dell'iter legislativo in sede parlamentare. Tale votazione finale sulla ratifica dell'accordo in trilogia è prevista durante la mini-sessione plenaria dell'11-12 novembre 2026.

Revisione PEPP – approccio generale del Consiglio

Il 24 giugno, il Consiglio dell'UE ha adottato la propria [posizione negoziale](#) sulla revisione del prodotto pensionistico personale paneuropeo (PEPP), finalizzata a rendere tale strumento più attrattivo, accessibile e semplice per i risparmiatori. La revisione mira a rimuovere alcuni requisiti e caratteristiche di design che ne hanno finora limitato la diffusione, mantenendo al contempo un elevato livello di tutela dei consumatori.

Di seguito i punti principali della posizione del Consiglio:

- **Consulenza e distribuzione dei PEPP base** – Il Consiglio conferma l'eliminazione dell'obbligo di consulenza d'investimento per i PEPP di base, prevedendo che la consulenza venga fornita solo su richiesta del cliente. L'obiettivo è favorire un modello distributivo più snello e digitale, assimilabile a un approccio executiononly, con potenziale riduzione dei costi e maggiore facilità di accesso anche tramite canali online.
- **Maggiore protezione per i PEPP personalizzati** – Per i prodotti più complessi e costruiti su misura, resta invece l'obbligo di consulenza, così da assicurare che le soluzioni siano adeguate alle esigenze specifiche del singolo risparmiatore.
- **Struttura dei costi e commissioni** – Viene mantenuto l'orientamento della Commissione volto a eliminare il limite massimo dell'1% sulle commissioni, ritenuto un fattore che ne ostacola la sostenibilità economica per i fornitori.
- **Regole di investimento per i PEPP base** – Il Consiglio conferma l'impianto proposto, introducendo però un margine di flessibilità: fino al 5% del portafoglio potrà essere investito in strumenti meno tradizionali o non complessi, inclusi anche asset alternativi.
- **Coinvolgimento dei datori di lavoro** – La posizione sostiene inoltre un maggiore spazio per i contributi da parte dei datori di lavoro, con l'intento di favorire una più ampia diffusione del prodotto e una sua integrazione nei sistemi pensionistici esistenti.
- **Perimetro regolamentare e semplificazione** – L'impostazione del Consiglio punta a contenere gli oneri regolamentari e i costi di compliance, lasciando più tempo agli operatori per adeguarsi e per lo sviluppo di strumenti di vigilanza adeguati. In quest'ottica vengono eliminate alcune disposizioni relative alla fiscalità, al rafforzamento dei poteri di supervisione a livello UE e all'introduzione di un quadro di valutazione del "value for money". Contestualmente, viene però rafforzata la governance di product oversight a tutela degli investitori.

Quanto ai next steps, la posizione negoziale approvata costituisce il mandato del Consiglio per l'avvio dei triloghi con il Parlamento europeo, una volta che quest'ultimo avrà adottato la propria posizione sulla revisione.

Revisione SFDR – approccio generale del Consiglio

Il 24 giugno, il Consiglio dell'UE ha adottato la propria posizione negoziale sulla revisione del quadro di trasparenza sulla sostenibilità per i prodotti finanziari commercializzati nell'Unione europea (SFDR 2.0). L'obiettivo dell'intervento è ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la capacità degli investitori di comprendere e confrontare i prodotti finanziari con caratteristiche di sostenibilità, favorendo così l'allocazione dei capitali verso obiettivi di sostenibilità, competitività e altre priorità strategiche dell'UE.

Si riporta di seguito i principali elementi della posizione del Consiglio:

- **Rafforzamento degli obblighi informativi per la classificazione dei prodotti** – Per i prodotti sostenibili e di transizione, il Consiglio prevede che, nell'ambito della comunicazione degli impatti negativi principali sugli obiettivi di sostenibilità, gli operatori debbano utilizzare almeno tre indicatori selezionati da un elenco definito dalla Commissione europea. L'obiettivo è migliorare la comparabilità tra prodotti.
- **Definizione dei criteri per gli investimenti di transizione (anche nel settore fossile)** – Il Consiglio chiarisce che gli investimenti in imprese attive nel settore dei combustibili fossili possono rientrare nella categoria “transizione” qualora almeno il 20% delle spese in conto capitale sia destinato ad attività allineate alla Tassonomia UE e sia presente una strategia chiara e temporalmente definita di riduzione delle emissioni di gas serra. Tali investimenti sarebbero inoltre soggetti a un ulteriore indicatore obbligatorio per la valutazione degli impatti negativi.
- **Trattamento delle emissioni del settore pubblico** – Riconoscendo la rilevanza delle emissioni di enti pubblici nei portafogli istituzionali, il Consiglio consente l'inclusione di alcune emissioni di natura generale da parte di soggetti pubblici dell'Unione nella categoria “transizione”, a determinate condizioni coerenti con i quadri UE esistenti in materia di sostenibilità.
- **Riduzione degli oneri per investitori professionali** – Per semplificare il quadro normativo, la posizione del Consiglio consente ai fondi di investimento alternativi destinati esclusivamente a investitori professionali di non applicare le regole di classificazione, riconoscendo che tali soggetti non necessitano dello stesso livello di informazioni standardizzate previsto per gli investitori retail.

Quanto ai next steps, la posizione adottata costituisce il mandato del Consiglio per l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo sulla revisione del SFDR, una volta che quest'ultimo avrà adottato la propria posizione.

Consultazioni

Commissione europea - consultazione su orientamenti dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Il 12 giugno, la Commissione europea ha lanciato una [consultazione pubblica](#) sui futuri orientamenti in materia di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. La deadline per l'invio di commenti è il prossimo 24 luglio 2026.

La Commissione europea sta elaborando una serie di orientamenti a sostegno dell'attuazione della direttiva 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. La direttiva si rivolge alle imprese di dimensioni molto grandi dell'UE e alle imprese di paesi terzi con attività significative nell'UE. Impone loro di individuare, prevenire e arrestare gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente nelle loro attività, in quelle delle loro affiliate e nelle catene del valore cui partecipano.

Per quanto riguarda i next steps gli orientamenti della Commissione saranno pubblicati sotto forma di Comunicazione nel corso del primo semestre del 2027. Si tratterà quindi di un atto non vincolante.

EBA - consultazione su progetto di metodologia per la determinazione di sanzioni pecuniarie nell'ambito del MiCA

Il 26 giugno, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una [consultazione](#) su un progetto di metodologia per la determinazione delle sanzioni pecuniarie nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi del Regolamento sui mercati delle cryptoattività (MiCA). La scadenza per l'invio di commenti è fissata al 28 settembre 2026.

La proposta definisce i criteri che l'EBA intende adottare per il calcolo delle sanzioni nei confronti degli emittenti di token significativi (ART ed EMT) e dei componenti dei relativi organi di gestione in caso di violazioni del MiCA, con l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente, proporzionata e trasparente del quadro regolamentare.

Quanto ai next steps, i contributi ricevuti saranno presi in considerazione ai fini della predisposizione della versione finale della metodologia. Si segnala inoltre che l'EBA terrà un'audizione pubblica online il 16 luglio alle 14.30 CEST. La partecipazione è possibile solo previa registrazione.

ESMA - consultazione su proposta di parere tecnico sulla revisione del quadro informativo Regolamento Tassonomia

In data 1° luglio, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato una [consultazione](#) su una proposta di parere tecnico alla Commissione europea relativa alla revisione del quadro informativo previsto dal Regolamento sulla Tassonomia UE (EU Taxonomy). La scadenza per la presentazione di commenti è fissata al 12 agosto 2026.

La consultazione mira a semplificare gli obblighi di informativa e ridurre gli oneri di rendicontazione per i partecipanti ai mercati finanziari. In particolare, ESMA propone interventi di semplificazione su alcuni indicatori chiave di prestazione (KPI) previsti dal Taxonomy Disclosures Delegated Act (Atto delegato sull'informativa), tra cui l'indicatore relativo alle spese operative (OpEx), e sottopone a consultazione una possibile soluzione per la rendicontazione a livello di gruppo nei gruppi misti.

Quanto ai next steps, ESMA terrà un'audizione pubblica il 22 luglio 2026 e, al termine della consultazione, trasmetterà il parere tecnico finale alla Commissione europea entro la fine di ottobre 2026.

EBA - consultazione su discussion paper su alcuni aspetti dell'atto delegato sull'informativa (Regolamento Tassonomia UE)

In data 1° luglio, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato una [consultazione](#) su un discussion paper relativo ad alcuni indicatori chiave di prestazione (KPI) e ad altri aspetti dell'Atto delegato sull'informativa previsto dall'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia UE. La scadenza per la presentazione di commenti è fissata al 12 agosto 2026.

La consultazione mira a semplificare e migliorare l'utilità delle informazioni rese da enti creditizi e imprese di investimento. In particolare, l'EBA propone interventi di semplificazione su alcuni KPI previsti dal Taxonomy Disclosures Delegated Act, chiarimenti sulle disclosure a livello di gruppo e un allineamento delle disposizioni transitorie con il Regolamento europeo sui Green Bond.

Quanto ai next steps, l'EBA terrà un'audizione pubblica in forma di webinar il 16 luglio 2026 e, al termine della consultazione, trasmetterà il proprio parere tecnico alla Commissione europea entro ottobre 2026, in coordinamento con ESMA ed EIOPA.

AMLA - consultazione pubblica su formato standard per la segnalazione di casi sospetti

Il 2 luglio, l'Autorità antiriciclaggio (AMLA) ha avviato una [consultazione](#) su un progetto di norme volte ad armonizzare le modalità con cui imprese e professionisti segnalano i casi sospetti in tutta l'UE. Il termine per l'invio di commenti è fissato per il 20 settembre 2026.

Attualmente, le modalità di segnalazione dei sospetti e delle operazioni variano da un paese all'altro. Ciò rende più difficile per le imprese che operano a livello transfrontaliero comprendere quali siano i propri obblighi, nonché per le Unità di informazione finanziaria (UIF) scambiare informazioni tra loro e con i propri partner. Con l'introduzione di modelli comuni, l'AMLA garantirà l'uniformità tra gli Stati membri, lasciando comunque spazio alle esigenze specifiche di ciascun settore.

Per la prima volta, le imprese e i professionisti soggetti alle norme antiriciclaggio baseranno le loro segnalazioni in tutta l'UE su una serie armonizzata di dati. I soggetti segnalanti dovranno compilare solo i dati pertinenti, in base al proprio tipo di attività e alla natura del sospetto segnalato. Per il settore privato, ciò si traduce in maggiore chiarezza e coerenza, soprattutto nelle segnalazioni transfrontaliere. Le UIF riceveranno informazioni più strutturate e comparabili, che potranno elaborare e su cui potranno agire più rapidamente.

Per quanto riguarda i next steps, il 9 settembre 2026, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 CEST, si terrà un'audizione pubblica sul tema. Tale audizione pubblica è riservata esclusivamente ai partecipanti registrati. Ciascun partecipante registrato riceverà via email, al momento della registrazione, un codice di accesso individuale e le relative istruzioni.

AMLA - consultazione pubblica su progetto di RTS per l'armonizzazione dello scambio transfrontaliero di informazioni tra le FIU

Il 6 luglio, l'Autorità antiriciclaggio (AMLA) ha avviato una [consultazione](#) su un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) volto ad armonizzare lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le Unità di informazione finanziaria (FIU) dell'UE. Il termine per l'invio di contributi è fissato al 6 ottobre 2026.

Attualmente, le modalità di scambio delle informazioni tra le FIU variano da uno Stato membro all'altro, con possibili ritardi e incertezze nella cooperazione. Le norme proposte introducono criteri comuni per stabilire quando una segnalazione di operazione sospetta debba essere condivisa con la FIU di un altro Paese dell'UE. L'obiettivo è rendere gli scambi più rapidi, uniformi ed efficaci, anche attraverso l'utilizzo di criteri oggettivi e automatizzabili all'interno della rete FIU.net, rafforzando la cooperazione europea nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Quanto ai next steps, i contributi ricevuti verranno presi in considerazione nella finalizzazione delle RTS.

